



**CONSORZIO PER LO  
SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  
DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E  
DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI  
PER LA SISTEMAZIONE DEGLI  
IMPIANTI TECNOLOGICI**

*Approvato con delibera del C.d.A. n.21/09 del 02 Febbraio 2009*

# INDICE

ART. 1 - *Oggetto del Regolamento*

CAPO I - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO

ART. 2 - *Programmazione e pianificazione degli interventi*

ART. 3 - *Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo*

ART. 4 - *Programmazione e coordinamento tra operatori.*

ART. 5 - *Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento*

ART. 6 - *Interventi d'urgenza*

ART. 7 - *Censimento del sottosuolo*

ART. 8 - *Conferenza dei servizi*

ART. 9 - *Definizione delle infrastrutture Consortili. Corrispettivo per l'utilizzo.*

ART. 10 - *Costruzione diretta delle infrastrutture Consortili a cura degli operatori*

ART. 11 - *Modifiche delle infrastrutture Consortili*

CAPO II - RETI DI TELECOMUNICAZIONI: CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI

ART. 12 - *Uso prioritario delle infrastrutture Consortili.*

ART. 13 - *Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del Consorzio.*

ART. 14 - *Uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture Consortili*

ART. 15 - *Corrispettivo per utilizzo infrastrutture Consortili*

CAPO III - GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE. SANZIONI. NORMA TRANSITORIA.

ART. 16 – *Sanzioni*

ART. 17 - *Realizzazione e gestione delle infrastrutture sotterranee Consortili predisposte per il passaggio delle reti TLC.*

ART. 18 - *Norma transitoria*

CAPO IV - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI. SPESE DI ISTRUTTORIA.

ART. 19 - *Procedura per ottenimento autorizzazione allo scavo*

ART. 20 – *Autorizzazione*

ART. 21 - *Cauzione o Fidejussione*

ART. 22 - *Verifiche e svincolo della Cauzione o Fidejussione*

*ART. 23 - Prescrizioni tecniche*

*ART. 24 - Oneri a carico del richiedente l'autorizzazione allo scavo*

*ART. 25 - Responsabilità del richiedente l'autorizzazione allo scavo*

*ART. 26 - Corrispettivo concessione suolo pubblico e spese di sopralluogo ed istruttoria*

*ALLEGATO N. 1*

*Documentazione relativa al censimento del sottosuolo (art. 7 del regolamento)*

*ALLEGATO N. 2*

*Contenuto della domanda di concessione d'uso delle infrastrutture Consortili predisposte per il passaggio delle reti TLC (art. 13 comma 1 del regolamento) o di cui il Consorzio abbia previsto la realizzazione (art. 13 comma 3 del regolamento).*

*ALLEGATO N. 3*

*Contenuti della domanda di concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico senza l'utilizzo di infrastrutture Consortili (articolo 14 del regolamento).*

# REGOLAMENTO

## ART. 1

### *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché il rapporto tra Il Consorzio e le Aziende di gestione dei servizi a rete o i privati per quanto riguarda il rilascio delle Autorizzazioni agli scavi sulle strade consortili, nonché le modalità di esecuzione e ripristino degli stessi al fine di non compromettere la regolare agibilità del traffico veicolare e pedonale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, pertanto, dirette a:
  - a) assicurare e razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al comma 1;
  - b) garantire l'efficienza, la durabilità e la fruibilità nel tempo delle infrastrutture consortili;
  - c) prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di TLC, in accordo con la posa in opera di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento o manutenzione

---

## CAPO I

### **Razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo**

## ART. 2

### *Programmazione e pianificazione degli interventi*

1. Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute, il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.

## ART. 3

### *Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo*

1. Il Consorzio rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici ai sensi del D.lgs. 285/92 (Cod. della Strada) e D.P.R: 485/92 (Reg. Attuativo del Cod. della Strada), nel rispetto dei principi di seguito indicati:
  - a. della concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
  - b. della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture Consortili;
  - c. della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
2. Il Consorzio coordina l'azione dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c), dimensionate per le esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

#### ART. 4

##### *Programmazione e coordinamento tra operatori.*

1. Gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture esistenti, che, comunque, comportino alterazioni del suolo, sono realizzati secondo piani redatti dall'Ufficio Tecnico Consortile.
2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree di nuovo insediamento che per quelle già urbanizzate, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.
3. L'Ufficio Tecnico Consortile indica la documentazione che deve essere presentata dagli operatori per richiedere l'inserimento degli interventi nella programmazione di cui ai commi precedenti.

#### ART. 5

##### *Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento*

1. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui all'articolo 4. L'operatore, in tal caso, è tenuto a presentare domanda all'Ufficio Tecnico Consortile, presentando il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo le prescrizioni indicate dall'Ufficio Tecnico medesimo. L'Ufficio Tecnico Consortile, nei 60 giorni successivi, istruisce la domanda assumendo ogni utile informazione, e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture Consortili esistenti, ai problemi connessi con la viabilità, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo.
2. Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all'utilizzatore nonché per tutti gli interventi di minore entità su reti non di proprietà del Consorzio ma che prevedano scavi su aree consortili, i richiedenti dovranno attenersi a quanto previsto al Capo IV del presente regolamento ed alle prescrizioni tecniche che l'Ufficio Tecnico Consortile rilascerà contestualmente all'autorizzazione.

#### ART. 6

##### *Interventi d'urgenza*

1. Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Consortile e, per le incombenze relative al traffico stradale, al comando di Polizia municipale competente. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.
2. Entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, l'operatore è tenuto, comunque, a produrre allo U.T. Consortile le regolari domande corredate della documentazione prevista, in via ordinaria, dalle disposizioni di cui al Capo IV, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.
3. Nel caso in cui, in base alla documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione provvederà, su proposta dell'U.T. Consortile, ad irrogare all'operatore, oltre alle sanzioni ed alle penalità previste dalla normativa vigente, l'indennità prevista dall'articolo 9, comma 3, calcolata in misura tripla.

#### ART. 7

##### *Censimento del sottosuolo*

1. In sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo Consortile sono tenuti a presentare all'Ufficio Tecnico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti.

2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
3. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture Consortili è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le norme tecniche precisate nell'allegato 1.
4. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Consorzio sono acquisite al patrimonio Consortile.
5. Gli operatori di rete mobile di TLC devono presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque prima del rilascio di ulteriori concessioni per il collegamento alla rete fissa delle Stazioni Radio Base, le notizie relative all'ubicazione (indirizzo, civico, ecc.) delle stesse installate nel territorio Consortile secondo le seguenti modalità:
  - a. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), alimentate con portanti fisici sotterranei di proprietà dello stesso;
  - b. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su edifici di proprietà dell'Amministrazione Consortile;
  - c. numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS GSM DCS), installate su suolo pubblico del Consorzio.
6. Il Consorzio, attraverso l'Ufficio Tecnico, aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica di base, consegnandone copia, dietro pagamento del corrispettivo, agli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo.
7. Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a segnalare eventualmente imprecisioni o errori da correggere nella cartografia ufficiale.

#### ART. 8

##### *Conferenza dei servizi*

1. Il Consorzio, secondo le esigenze valutate dalla commissione di cui all'articolo 4, può indire apposite conferenze dei servizi al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Consorzio ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4, e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali ed industriali delle aree interessate ai lavori.
2. Nel corso della conferenza di servizi devono essere individuate le eventuali specifiche progettuali, le modalità di esecuzione delle opere, deve essere promosso l'effettivo coordinamento tra gli operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile, dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata la soluzione operativa più conforme agli strumenti urbanistici in vigore e devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di programmazione esecutiva delle opere.
3. In sede di conferenza di servizi e comunque nell'ambito della procedura di definizione dei piani di programmazione e di coordinamento di cui all'articolo 4, gli operatori interessati sono tenuti a sottoscrivere, dietro richiesta del Consorzio, apposito atto di impegno relativo all'uso prioritario delle infrastrutture Consortili. Tale impegno vale, comunque, come diritto di prelazione tra più istanze concorrenti all'uso di tale genere di strutture.
4. Agli operatori che, convocati, non hanno partecipato, senza giustificato motivo, agli incontri di cui al comma 4 dell'articolo 4, ed alla conferenza dei servizi, non si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

#### ART. 9

##### *Definizione delle infrastrutture Consortili. Corrispettivo per l'utilizzo.*

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture Consortili si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Consorzio anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti.
2. In attuazione del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) , per il passaggio delle reti all'interno delle infrastrutture Consortili appositamente predisposte, realizzate o delle quali sia programmata la realizzazione, come pure per l'utilizzo di infrastrutture Consortili comunque idonee per la posa di cavidotti, l'operatore dovrà versare al Consorzio apposito corrispettivo per l'uso delle infrastrutture medesime.
3. Il rilascio della concessione dell'occupazione del sottosuolo è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, pari ad euro 75,00€/Km anno oltre IVA.
4. Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con deliberazione della Consiglio di Amministrazione, o confermate tacitamente in caso di mancato adeguamento. A queste somme vanno aggiunti tutti gli eventuali diritti di bollo, segreteria ecc....;

#### ART. 10

##### *Costruzione diretta delle infrastrutture Consortili a cura degli operatori*

1. Per le finalità di cui al presente regolamento, ed in particolare quelle di cui al comma 1 lett. c) dell'articolo 3, gli operatori, a scomuto dell'indennità di cui all'articolo 9 e sino a concorrenza della stessa, sono tenuti, qualora richiesto dal Consorzio in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, alla posa in opera di infrastrutture Consortili che risultino ricomprese nella programmazione di cui all'articolo 4.
2. Per tale posa in opera l'operatore interessato è tenuto a predisporre, a propria cura, la relativa progettazione a mezzo di professionista in possesso dei requisiti di idoneità, incaricato dall'operatore stesso, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Consorzio. Il progetto esecutivo è presentato non oltre 30 giorni dalla richiesta del Consorzio per l'approvazione da parte del Consorzio stesso.
3. Le infrastrutture, di proprietà esclusiva del Consorzio, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, così come previsto all'articolo 15 comma 3<sup>1</sup>, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, ovvero utilizzati per proprie esigenze.

#### ART. 11

##### *Modifiche delle infrastrutture Consortili*

1. In caso di modifiche delle infrastrutture Consortili, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Consorzio deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso.
2. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.
3. Le modifiche alle infrastrutture Consortili devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Consorzio ha cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.

---

<sup>1</sup> Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni: art. 2 - *Principi generali*.

4. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture Consortili, restano a loro carico.

---

## Capo II

### **Reti di telecomunicazioni: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture Consortili**

#### ART. 12

##### *Uso prioritario delle infrastrutture Consortili.*

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) e c), il Consorzio, nello svolgimento dell'attività di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 4, individua le infrastrutture Consortili da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti TLC. L'uso di tali infrastrutture è, comunque, obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Consorzio disponga di cavidotti e di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.
2. L'operatore interessato, prima di richiedere la concessione dell'uso del suolo e del sottosuolo pubblico ai sensi dell'articolo 13, chiede all'Ufficio Tecnico una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture Consortili, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.

#### Art. 13

##### *Concessione dell'uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del Consorzio.*

1. Nel caso di uso di infrastrutture Consortili già predisposte per il passaggio di reti TLC, o da realizzare da parte del Consorzio, l'operatore interessato presenta all'Ufficio Tecnico apposita domanda con i contenuti prescritti dall'allegato 2 del presente regolamento. L'Ufficio Tecnico verifica la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture Consortili esistenti, e con la programmazione di cui all'articolo 4, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Consorzio concede l'uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all'uso di quelle da realizzare da parte del Consorzio. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione da parte dell'operatore dei documenti integrativi richiesti.
2. L'inizio dei lavori d'installazione, o l'uso delle infrastrutture Consortili, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Consorzio.
3. Nel caso di infrastrutture di cui il Consorzio abbia prevista la realizzazione diretta, si osserva quanto previsto al punto 2 dell'allegato 2.
4. Nel caso di uso di infrastrutture Consortili non predisposte per il passaggio di reti TLC, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori quanto prescritto dall'articolo 14 per l'uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture Consortili.
5. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture Consortili libere se queste sono riservate all'Amministrazione Consortile per i propri usi.

#### Art. 14

##### *Uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture Consortili*

1. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture Consortili, come definite nel precedente articolo 9, utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Consorzio non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Consorzio la concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta all'Ufficio Tecnico apposita domanda di concessione secondo le modalità di cui all'allegato 3.
2. L'Ufficio Tecnico, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di cui al Capo I del presente regolamento, rilascia la concessione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. E' fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'articolo 10.
3. Qualora una strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, l'Ufficio Tecnico nominerà, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente regolamento.

#### Art. 15

##### *Corrispettivo per utilizzo infrastrutture Consortili*

1. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura Consortile, dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa per l'occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d'uso forfettario al metro/tubo individuato in euro 150,00 €/Km anno oltre IVA. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve essere versata entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l'impianto. Successivamente il canone rivalutato e le quote di rivalutazione dovranno essere versate entro il 31 maggio di ogni anno.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993, qualora il Consorzio provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo a tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

---

### **Capo III**

#### **Gestione delle infrastrutture sotterranee. Sanzioni. Norma transitoria.**

#### Art. 16

##### *Sanzioni*

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo codice della strada.
2. Ferme restando tali sanzioni, il Consorzio potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

#### Art. 17

##### *Realizzazione e gestione delle infrastrutture sotterranee Consortili predisposte per il passaggio delle reti TLC.*

3. Per l'attività di progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti interrati da concedere in uso, il Consorzio può fare ricorso, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti, a soggetti appositamente individuati ovvero costituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. La scelta della forma di gestione di tali attività è effettuata sulla scorta di apposita analisi economico-finanziaria in funzione della più efficace ed economica realizzazione delle stesse attività in riferimento agli obiettivi perseguiti con il presente regolamento.

Art. 18  
*Norma transitoria*

1. Per i procedimenti relativi alla posa di reti di TLC pendenti alla data di approvazione del presente regolamento, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico, nelle more della redazione dei piani di cui all'articolo 4, è rilasciata secondo la disciplina del regolamento stesso, previo adeguamento della documentazione di cui all'articolo 14.
2. Tali concessioni sono rilasciate esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale realizzazione delle reti per le quali sono presentate le domande. Eventuali cavi o canali che, all'atto del collaudo, risultino non occupati, sono resi disponibili per l'utilizzazione da parte del Consorzio, ivi compreso le infrastrutture accessorie. E' fatto salvo quanto prescritto per le reti dorsali di transito prive di diramazioni nel territorio Consortile realizzate dai titolari della licenza prevista dall'articolo 4 comma 3 della legge 249 del 31 luglio 1997<sup>2</sup>.
3. E' fatta, comunque, salva la facoltà prevista dall'articolo 10 del regolamento.
4. Sono esclusi dalla normativa i lavori degli appalti di rifacimento delle reti relative ai servizi idrici già affidati alla data di entrata in vigore del regolamento che saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore ai sensi della normativa di settore.

---

**Capo IV**  
**Regolamentazione degli scavi. Spese di Istruttoria.**

Art. 19  
*Procedura per ottenimento autorizzazione allo scavo*

1. La domanda per eseguire scavi, da presentare almeno 20 giorni prima dell'intervento, deve essere redatta su carta legale diretta all'Ufficio Tecnico ed essere sottoscritta dal privato, Ente o Società, in persona del rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico o stradale.
2. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala opportuna con riportato il percorso dello scavo corredata con apposita relazione, firmata da Tecnico qualificato, con la quale si specificano i motivi, le modalità dell'intervento ed i tempi dello stesso (inizio e durata), Il richiedente ed il tecnico suindicati assumono, con la sottoscrizione, ogni responsabilità in merito a quanto sopra.

Art. 20  
*Autorizzazione*

---

<sup>2</sup> Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.  
Art 4 - Reti e servizi di telecomunicazioni.

1. L'autorizzazione allo scavo viene rilasciata, per quanto di competenza, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione della domanda a firma del Responsabile del Procedimento o di un suo delegato;

Art. 21  
*Cauzione o Fidejussione*

1. I privati e le Aziende dovranno versare una cauzione a garanzia dello scavo stimato in €. 100,00 al metro lineare tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, da depositare presso l'ufficio ragioneria o stipulare apposita polizza fidejussoria a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo del valore dello scavo stesso sempre calcolato moltiplicando i metri lineari dello scavo per €.100,00 (cifra da rivalutare ogni due anni). Le polizze fidejussorie di cui sopra o la copia dell'assegno circolare da depositare all'ufficio ragioneria dovranno essere presentate all'atto del ritiro dell'autorizzazione e dovranno essere tali da poter essere rimosse anche parzialmente.
2. Le Aziende erogatrici di servizi a rete potranno stipulare, in alternativa a quanto previsto al comma 1, una polizza fidejussoria annuale (a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo) a garanzia dell'eventuale non corretto ripristino degli scavi. La polizza sarà calcolata annualmente sulla base dei metri di scavo eseguiti nell'anno precedente considerando come costo dello scavo €.100,00 al metro lineare (da rivalutare ogni due anni), supponendo una larghezza media di scavo di 1 metro ed ipotizzando che gli scavi da ripristinare non siano più del 50% del totale di quelli effettuati in un anno. Quindi ad esempio: scavi effettuati nell'anno precedente metri 500, costo per il ripristino totale degli scavi € 50.000,00; costo per il ripristino del 50% €.25.000,00; valore della polizza annuale da stipulare €.25.000,00.

Art. 22  
*Verifiche e svincolo della Cauzione o Fidejussione*

1. Gli addetti dell'Ufficio tecnico, vigileranno e verificheranno l'esatta realizzazione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione durante l'esecuzione degli stessi. Qualora si accerti l'assenza di autorizzazione o l'esecuzione del lavoro difformemente alle prescrizioni di cui sopra, i trasgressori saranno segnalati alle autorità competenti che applicheranno le sanzioni previste dall'art.25 del Nuovo Codice della Strada.
2. Il Consorzio, inoltre, tramite l'Ufficio tecnico si riserva la facoltà di verificare entro 6 mesi dall'effettuazione dello scavo le condizioni dello stesso in contraddittorio con l'Azienda o il privato che lo ha effettuato. Qualora lo scavo presenti cedimenti o anomalie che denotino la sua non rispondenza ai requisiti di perfetta regola d'arte, a seguito di verbale redatto da un componente dell'Ufficio Tecnico che ha eseguito la verifica, verrà avviata la procedura per incamerare l'assegno depositato o la quota parte di polizza corrispondente all'importo dei lavori da fare per ripristinare la traccia e provvedere all'esecuzione dei lavori. Decorsi i 6 mesi dall'effettuazione dello scavo o da eventuali successivi interventi di ripristino il Consorzio non ha più la facoltà di rivalersi sull'Azienda o il privato.

Art. 23  
*Prescrizioni tecniche*

1. L'asfalto deve essere sempre preventivamente tagliato, con nastro o disco. Il riempimento intorno alle tubazioni, deve essere effettuato tramite sabbia di fiume della pezzatura idonea di 3 mm., fino a 15 cm. sopra la tubazione. Tale strato di sabbia andrà costipato con idoneo mezzo meccanico, e sopra la sabbia costipata dovrà essere gettato in opera misto cementato a basso dosaggio fino al piano del

Bynder stradale; per scavi profondi potrà essere riutilizzato se idoneo il materiale proveniente dagli stessi o materiale proveniente da cava "stabilizzato" fino a circa un metro dal piano stradale per poi completare come sopra descritto con il misto cementato. La f.e.p.o. di conglomerato bituminoso, tipo bynder del tipo aperto pezzatura mm. 0/20, che dovrà avere spessore compreso di cm. 10/12, dovrà essere messo in opera al più presto, al fine di eliminare i pericoli per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza di detriti sul piano viabile. A lavoro ultimato, dopo l'eventuale assestamento dei componenti di riempimento, dovrà essere eseguita la fresatura della strada ( minimo cm. 100) oltre i margini della larghezza dello scavo e comunque secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico e viste le condizioni della strada nella quale si va ad operare. La stesa del tappeto di usura (pezzatura mm. 0/10 e spessore compreso di cm.3 ) deve interessare tutta la parte fresata e il conglomerato deve essere steso a mezzo macchina vibro finitrice, in modo tale che a lavoro ultimato, non siano presenti sopralti nel piano viabile; l'Ufficio Tecnico si riserva la facoltà, in determinate strade di prescrivere la realizzazione del tappeto di usura sulla metà carreggiata interessata dallo scavo .Gli scavi in senso trasversale all'asse della strada dovranno essere eseguiti in due tempi, interessando metà della larghezza della carreggiata per volta al fine di assicurare il transito veicolare sulla rimanente parte. Eventuali marciapiedi interessati dall'attraversamento dello scavo devono essere ripristinati a regola d'arte con gli stessi materiali con i quali sono stato costruiti (sia per quanto riguarda i cordonati che le pavimentazioni). Il Consorzio si riserva la facoltà di inserire nell'autorizzazione ulteriori eventuali prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie nei casi specifici.

#### Art. 24

##### *Oneri a carico del richiedente l'autorizzazione allo scavo*

1. Il richiedente dovrà provvedere ad accertare l'eventuale presenza di sottoservizi richiedendone la segnalazione agli Enti competenti. E' a carico del richiedente il rifacimento completo di tutta la segnaletica orizzontale presente sui piani viabili interessati dagli interventi e il ripristino degli altri dispositivi di segnaletica verticale o luminosa. Detto rifacimento dovrà essere eseguito di concerto con l'Ufficio Tecnico ed il Comando di Polizia Municipale ed adeguato alle indicazioni contenute nel Nuovo codice della Strada. Sono a carico del richiedente e delle ditte appaltatrici, la posa in opera durante l'esecuzione di tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della pubblica incolumità e della gestione di tutta la segnaletica necessaria, sia diurna che notturna, posta a norma di legge ai sensi del Decreto Ministeriale 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e qualora debba essere interrotta o parzialmente interdetta la circolazione, *dovrà essere richiesta l'autorizzazione preventiva al Comando di Polizia Municipale competente*. In caso di danneggiamento ai servizi tecnologici esistenti, di proprietà Consortile, deve esserne data comunicazione tempestiva ai servizi tecnici interessati e, dietro indicazioni dei medesimi, la ditta esecutrice dovrà provvedere direttamente ed a sue spese, alla riparazione. Deve essere assolutamente evitato il danneggiamento di piante di alto o medio fusto che si trovino in prossimità degli scavi, tagliando radici che ne compromettano la salute e la stabilità: qualora la ditta si trovi ad affrontare tali problematiche dovrà prendere preventivo contatto con l'Ufficio Tecnico Consortile per trovare soluzioni adeguate. I materiali provenienti dagli scavi devono essere trasportati alla pubblica discarica.

#### Art. 25

##### *Responsabilità del richiedente l'autorizzazione allo scavo*

1. Il richiedente rimane comunque responsabile del controllo reiterato e del mantenimento dello scavo, con ripresa immediata od altri lavori che si rendessero necessari per l'eliminazione di avvallamenti o buche che potrebbero in seguito formarsi, e ciò fino alla stesura del tappetino di usura. Rimane inoltre responsabile della pulizia della carreggiata nei dintorni dello scavo durante l'esecuzione dei lavori e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea di cantiere per tutto il periodo della sua

installazione. Per qualsiasi danno a persone o cose dovuto al non rispetto delle condizioni di cui sopra, sarà ritenuto responsabile il richiedente l'Autorizzazione. Il Consorzio si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'esecuzione dei lavori suddetti.

#### Art. 26

#### *Corrispettivo concessione suolo pubblico e spese di sopralluogo ed istruttoria*

1. Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture Consortili non predisposte per il passaggio delle reti TLC quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, oltre le spese di sopralluogo e di istruttoria stabilite in euro 100,00 oltre IVA, da versare una-tantum all'atto del ritiro dell'autorizzazione;
2. L'importo di cui al comma precedente, dovrà, in ogni caso, essere versato al momento del rilascio della concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

---

#### **ALLEGATO N. 1**

#### **Documentazione relativa al censimento del sottosuolo (art. 7 del regolamento)**

##### A - Banca dati della cartografia numerica di base

1. Il Consorzio costituisce una banca dati della cartografia di base del territorio Consortile, contenente i seguenti temi:

- a. Gli edifici e le loro dividenti
- b. I marciapiedi
- c. Le aree stradali e gli assi strada
- d. I numeri civici e le corrispondenti aperture
- e. Le aree omogenee di PRG
- f. I confini delle particelle catastali
- g. Le aree verdi e le alberature di pertinenza Consortile

2. Gli elementi sopra elencati saranno localizzati sul territorio con un errore non superiore a 30 cm, ad eccezione dei numeri civici, che saranno posizionati in corrispondenza alla mezzera della relativa apertura, con un errore non superiore a 1,5 mt.

3. A tutti gli operatori che presenteranno la documentazione dei propri impianti, in ottemperanza a quanto prescritto nell'art. 7 del regolamento, il Consorzio consegnerà, dietro pagamento del corrispettivo determinato dal Consorzio stesso con apposito provvedimento, una copia della banca dati della cartografia numerica di base, nei seguenti formati:

1. DXF
2. DWG

##### B - Aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo

1. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, la documentazione relativa agli impianti esistenti, così come la documentazione relativa agli impianti di nuova costruzione, deve essere presentata dagli operatori su supporto informatico secondo uno dei seguenti formati:

- a. DXF
- b. DWG

2. La documentazione presentata dagli operatori per gli impianti di nuova costruzione deve riportare, sovrapposta alla cartografia di base del Consorzio:

- a. la posizione e la sezione di tutte le modifiche e/o nuove condutture da inserire nel sottosuolo, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
- b. la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm;
- c. l'ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete (giunti, opere di protezione, eccetera);
- d. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
- e. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, nuovi o modificati, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
- f. la data a partire dalla quale la condotta sarà operativa;
- g. l'indicazione delle eventuali condutture dismesse;
- h. la ragione sociale dell'azienda/ente giuridicamente proprietaria dell'impianto.

3. L'Ufficio Tecnico, successivamente al rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori, provvederà ad aggiornare con i nuovi elaborati la banca dati del sistema informativo del sottosuolo.

#### C - Riservatezza e salvaguardia delle informazioni

- 1. Il Consorzio si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999<sup>3</sup>, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.
- 2. I dati riguardanti gli impianti del sottosuolo possono essere divulgati dal Consorzio per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.
- 3. La banca dati della cartografia di base di cui al precedente punto A non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Consorzio. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alle attività dell'operatore di progettazione e realizzazione degli impianti.
- 4. I dati contenuti nella cartografia di base possono essere divulgati dal Consorzio, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori.
- 5. Il Consorzio si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Consorzio stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.

---

<sup>3</sup> Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

## **ALLEGATO N. 2**

**Contenuto della domanda di concessione d'uso delle infrastrutture Consortili predisposte per il passaggio delle reti TLC (art. 13 comma 1 del regolamento) o di cui il Consorzio abbia previsto la realizzazione (art. 13 comma 3 del regolamento).**

1. La domanda di concessione presentata dall'operatore deve contenere:
  - a. denominazione, identità giuridica e sede legale del richiedente;
  - b. titolarità del richiedente;
  - c. informazioni sulla rete che il richiedente intende installare e/o integrare;
  - d. programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente;
  - e. estensione geografica iniziale della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche), secondo quanto prescritto dall'allegato 2 del regolamento;
  - f. programma triennale di eventuale espansione geografica della rete (con allegate dettagliate informazioni grafiche) secondo quanto prescritto dall'allegato 2 del regolamento;
  - g. interconnessioni con i tratti di rete già esistenti;
  - h. informazioni sulla tipologia di infrastrutture che intende posare nelle gallerie, cunicoli praticabili e non (numero di tubi, cassette, cavi, ecc., tipologia di posa, esistenza di altre reti o infrastrutture, ecc.);
  - i. impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi.
  
2. Nel caso in cui il Consorzio abbia rilasciato il nulla osta di cui al 1° comma dell'articolo 13, i richiedenti, se non già fatto in sede di programmazione, concordano con il Consorzio i tempi della realizzazione e prenotano l'uso delle infrastrutture mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo con cui si impegnano a utilizzare le infrastrutture Consortili predisposte per il passaggio di reti TLC.

---

## **ALLEGATO N. 3**

**Contenuti della domanda di concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico senza l'utilizzo di infrastrutture Consortili (articolo 14 del regolamento).**

1. La domanda di concessione dell'uso del suolo pubblico, del sottosuolo pubblico deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:
  - a. progetto esecutivo di ogni intervento che s'intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo o manutenzione di impianto o di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc). Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori, devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l'ingombro delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo, tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e le informazioni dettagliate circa l'espansione geografica della rete ed il numero di tubi e di cavi a fibre ottiche di cui si richiede l'installazione. La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2;
  - b. (nel caso di utilizzo di infrastrutture Consortili non predisposte per il passaggio di reti TLC, articolo 17 comma 4) progettazione esecutiva delle infrastrutture da posare nei cunicoli o gallerie del Consorzio corredata di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo con riportato l'esatta

ubicazione della nuova infrastruttura da posare e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2;

- c. impegno del richiedente a versare al Consorzio, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di occupazione del suolo pubblico, comprese le spese di istruttoria e sopralluogo, l'indennità di cui all'art. 7 del regolamento, o, in alternativa, se richiesto dal Consorzio, a presentare, non oltre 30 giorni dalla richiesta del Consorzio, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture Consortili da realizzare a scomputo di tale indennità, con tipologie, caratteristiche e quantità da concordare tra il Consorzio medesimo e l'operatore ai sensi dell'art. 12 del regolamento. Tale progetto, corredato dei disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc), dovrà essere presentato su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2. Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità solidale per la corresponsione, nell'istanza sono indicate le quote di riparto;
- d. impegno del richiedente all'acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Consorzio, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo;
- e. indicazione della durata prevista dei lavori;
- f. impegno dell'operatore a presentare, al momento del rilascio della concessione, polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne l'eventuale esecuzione d'ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Consortili, ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessate. La fideiussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Consorzio di industrializzazione di Rieti-Cittaducale entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Consorzio; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- g. impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose;
- h. indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere,
- i. indicazione degli enti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- j. eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
- k. la documentazione informatizzata di cui all'art. 9 del regolamento;
- l. elenco e generalità degli operatori concomitanti;
- m. dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti di TLC in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, alla domanda di concessione dovrà essere allegata la eventuale ulteriore documentazione necessaria a giudizio della commissione di cui all'art. 4 del regolamento.